

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE IN USO DELLA PALESTRA 35 CON ATTREZZATURE SPORTIVE E LOCALI ANNESSI PRESSO LO STADIO DALL'ARA dal 15 settembre 2011 al 31 maggio 2012.

F R A

il Comune di Bologna - Quartiere Saragozza (C.F. 01232710374), per il quale interviene la Dott.ssa Elisa Ravaioli, nella sua qualità di Direttore di Quartiere, domiciliata per la sua carica in Bologna, via Pietralata 58/60

E

La Società Sportiva – P.I., che sarà per brevità in seguito chiamato “Concessionario” per quale interviene in qualità di legale rappresentante il Sig. nato a il, domiciliato per la carica in Via, n., a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la concessione in uso, dal 15 settembre 2011 al 31 maggio 2012 della Palestra 35, dei locali, degli arredi e delle attrezzature annesse presso lo stadio Dall'Ara, per lo svolgimento delle attività sportive dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 23.00, eccezion fatta per le giornate di festività, per quelle in cui il Bologna F.C. disputerà gli incontri casalinghi e per particolari necessità d'uso che verranno preventivamente comunicate al Quartiere e al gestore della palestra 35.

I locali e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al Concessionario.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risanamento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli impianti.

ART. 2 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto solo per le attività sportive assegnate dal Quartiere nel periodo 15 settembre 2011 – 31 maggio 2012, come da prospetto allegato.

Per tutta la durata della concessione il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, delle norme di sicurezza, di igiene e delle disposizioni di legge vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'impianto medesimo e secondo le modalità della presente convenzione.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve:

- a) corrispondere al Bologna F.C. 1909 (a rimborso forfettario delle utenze) le quote di contribuzione (35% delle tariffe comunali di assegnazione deliberate dall'Amministrazione comunale), comprensive di IVA, in vigore nella integrale e letterale misura stabilita dall'Amministrazione comunale.
- b) Effettuare gli interventi di pulizia dell'impianto, degli spogliatoi, dei servizi, delle aree destinate al pubblico e delle aree annesse alla palestra.
- c) Garantire l'apertura e chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti dal Quartiere.
- d) Garantire la custodia, la guardiania e la sorveglianza dell'impianto e dei locali e spazi annessi, compresi quelli ad uso non sportivo, qualora non siano separabili da quelli assegnati, nonché delle aree comunque coinvolte dall'accesso degli utenti.
- e) Consentire l'utilizzo della palestra e delle attrezzature esclusivamente alle società e soggetti espressamente autorizzati dal Quartiere.

- f) Consentire l'ingresso ai soli familiari o accompagnatori degli atleti, che potranno sostare in attesa della fine della lezione, nel rispetto delle norme igieniche e comportamentali.
- g) Vigilare che gli utenti indossino calzature con soles di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra.
- h) Garantire la presenza di personale di fiducia durante tutto l'orario di apertura dell'impianto. La presenza del responsabile o suo delegato è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso.
- i) Vigilare affinché nella palestra oggetto della presente convenzione non si svolgano attività e manifestazioni non autorizzate.
- j) Provvedere al controllo dell'efficienza dell'impianto, attrezzature e annessi alla fine di ogni giorno di utilizzo.
- k) Restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una perfetta pulizia dei locali e dei servizi annessi e un'adeguata manutenzione degli attrezzi che dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività e, comunque in modo da non pregiudicare la sicurezza e la funzionalità delle attività scolastiche.
- l) Non sub concedere spazi nell'impianto in oggetto, con o senza corrispettivo, al di fuori di specifica autorizzazione del Quartiere.
- m) Effettuare tempestivamente gli interventi di manutenzione minuta così come previsto all'art.13 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi.
- n) Comunicare immediatamente per iscritto al Quartiere e al Bologna F.C. 1909 i danni all'impianto, ai locali o alle pertinenze riscontrati all'inizio di ogni turno d'uso.
- o) Rimettere nel primitivo stato quanto sia stato eventualmente danneggiato e provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione.
- p) Presentare al Quartiere relazione annuale sull'uso dell'impianto. Il Quartiere si riserva in ogni caso di richiedere gli elementi giustificativi ed integrativi a sostegno di quanto dichiarato. La mancata presentazione della relazione di cui ai punti precedenti può essere motivo di non concessione della gestione in uso dell'impianto negli anni successivi.
- q) Vigilare sul rispetto dell'assoluto divieto di fumare all'interno dei locali.

Nell'esecuzione degli oneri di cui sopra il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà per il Comune di revocare la presente convenzione, ferme restando tutte le eventuali possibili azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere.

ART. 5 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Quartiere ha il compito di:

- provvedere alla programmazione annuale delle concessioni in uso presso la palestra e alle modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie in corso d'anno;
- trasmettere al Bologna FC 1909 l'elenco delle società utilizzatrici, gli orari di utilizzo e le tariffe d'uso deliberate dall'Amministrazione comunale, convenzione stipulata con il soggetto gestore, indicazione del referente della palestra;
- garantire e controllare il rispetto delle prescrizioni, previste nella presente convenzione;
- sospendere o revocare le assegnazioni nel caso di violazione delle norme comportamentali di uso della palestra;
- valutare, all'atto dell'assegnazione, l'esclusione di associazioni o gruppi sportivi che hanno violato norme comportamentali nell'anno precedente;
- provvedere al controllo dell'efficienza e della regolarità della gestione e dell'uso dell'impianto, anche nei confronti del Bologna FC 1909. A tal fine il Concessionario è tenuto ad agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune e del Quartiere riterranno di effettuare.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL BOLOGNA F.C. 1909

Il Bologna FC. 1909 provvederà unicamente a:

- garantire la sicurezza statica delle strutture;

- garantire l'idoneità del sistema di messa a terra dell'impianto;
- comunicare preventivamente al Quartiere e al gestore le giornate in cui la palestra non potrà essere utilizzata;
- provvedere alla manutenzione straordinaria.

ART. 7 – TARIFFE D'USO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Il Concessionario dovrà esigere dalle società assegnatarie di spazi presso la palestra 35 il pagamento anticipato delle tariffe d'uso deliberate dall'Amministrazione Comunale e versare direttamente al Bologna F.C. 1909 (a rimborso forfettario delle utenze) le relative quote di contribuzione (35% delle tariffe comunali di assegnazione). Le quote sono comprensive di I.V.A.

Il Quartiere provvede, a seguito di formale segnalazione di ripetuti o perduranti ritardi nel pagamento delle tariffe, a revocare l'assegnazione dell'impianto ai soggetti inadempienti.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del concessionario, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune e dei suoi collegati.

In ogni caso i Concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Bologna e i suoi collegati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi collegati da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso dell'impianto e degli accessori.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, polizze assicurative con Compagnie e Società primarie per la copertura di responsabilità civile verso terzi, con un massimale adeguato all'attività gestita, per danni a persone o cose (incluso anche il Comune di Bologna) a qualunque titolo presenti nell'impianto, ed è tenuto a fornire una copia al Quartiere.

ART. 9 – INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune di Bologna potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, ed eventualmente esperire azioni per il risarcimento dei danni a causati.

ART. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dalla presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dal Comune, dal Concessionario e dal Presidente del Tribunale. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario.

Bologna, lì

Per Il Concessionario

.....

Per il Quartiere

Elisa Ravaioli